

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2999 del 13/06/2022
Oggetto	Modifica della Determina n. 4010 del 03/08/2018 di autorizzazione del progetto di bonifica delle acque, relativa al sito "Area industriale Albertazzi spa", via Strada Statale per Carpi 468, n.31 a Correggio (RE). Art. 242 del D.Lgs. 152/2006.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3169 del 13/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 17696/2022

Modifica della Determina n. 4010 del 03/08/2018 di autorizzazione del progetto di bonifica delle acque, relativa al sito "Area industriale Albertazzi spa", via Strada Statale per Carpi 468, n.31 a Correggio (RE). Art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con l'art. 16 comma 2 della Legge Regionale n. 13/2015 (emessa a seguito del Riordino delle funzioni amministrative previste dalla Legge n.56 del 2014), viene stabilito che mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, fra cui la gestione dei rifiuti e dei siti contaminati. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla Legge Regionale n.5 del 2006;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2173/2015 approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione n. 2230/2015 stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Visto:

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati";
- la DGR n. 2218 del 21/12/2015 "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati.

Tenuto conto della Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Premesso che:

- In data 02/12/2008, la Ditta Albertazzi G. Spa in qualità di soggetto responsabile dell'inquinamento ha trasmesso alla Provincia di Reggio Emilia la notifica, acquisita al prot. 82068 del 12/12/2008, di sito potenzialmente contaminato con allegata "Relazione Tecnica", riguardante la caratterizzazione dell'area posta al contorno di una vasca interrata da cui era fuoriuscito acetato di etile in soluzione acquosa, posta nel piazzale nord dell'azienda Albertazzi G. Spa, sita in Via Strada Statale per Carpi 468, n.31 a Correggio (RE).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- La Provincia di Reggio Emilia, con protocollo n. 30496 del 01/06/2012 ha autorizzato il Piano di Caratterizzazione, a seguito del parere favorevole con prescrizioni della Conferenza di Servizi del 27/03/2012,
- A seguito delle risultanze della caratterizzazione eseguita nel sito, relativamente alle matrici suolo e acqua, che ha riscontrato una contaminazione a carico delle acque sotterranee per i parametri: Solfati, Cloruro di Vinile, Acetone, Isopropanolo, Isopropilacetato (o acetato di isopropile), 1,2 Dicloroetilene, 1,2 Dicloropropano, Etilacetato (o acetato di etile), Tetracloroetilene, Etanolo, n-Propilacetato, la ditta ha applicato la procedura dell'analisi di rischio, ponendo come punto di conformità delle acque (POC) il pozzo aziendale (denominato anche "piezometro principale"). Nel documento di Analisi di Rischio datato 26/02/2014, acquisito dalla Provincia di Reggio Emilia con prot.n.13991 del del 06/03/2014, la CSR per ciascun contaminante è fissata equivalente alle CSC di cui tab.2, all.5, titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 per i parametri normati dallo stesso decreto, mentre per le sostanze non previste nel D.Lgs. 152/2006 la Ditta considera i valori limite di concentrazione previsti dal parere dell'Istituto Superiore di Sanità che ne propone i relativi valori di CSC sulla base del criterio di affinità tossicologica rispetto ad altri parametri contenuti nella tab.2, all.5, titolo V del D.Lgs. 152/2006.
- la Provincia di Reggio Emilia, con atto protocollo n. 30918 del 22/05/2014, ha approvato il documento di Analisi di Rischio delle acque sotterranee con le CSR, corrispondenti alle CSC indicate nella tab.2, allegato 5, titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/06 e ai valori limite di concentrazione previsti dall'Istituto Superiore di Sanità per le sostanze non normate dalla predetta tabella, come indicato dalla ditta nel predetto documento di analisi di rischio. Tra le altre cose, nel sopra citato atto di approvazione, è stato prescritto di presentare uno specifico progetto di bonifica delle acque, in quanto le concentrazioni di alcuni contaminanti presenti nelle acque sotterranee era risultato superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, considerati obiettivo di bonifica. Altresì nello stesso atto la Provincia comunicava il nulla osta al processo di riqualificazione ambientale proposto dalla Ditta nella documentazione datata 26/02/2014 (prot. Provincia n. 13991 del 06/03/2014).
- Con atto DET. n. 4010 del 03/08/2018, ARPAE, nel frattempo subentrata alla Provincia nel procedimento, a seguito della LR13/2015, ha approvato ed autorizzato l'attuazione del progetto di bonifica delle acque, consistente nell'emungimento delle acque dal pozzo aziendale (denominato piezometro principale) con convogliamento delle stesse all'impianto di depurazione esistente presso il sito produttivo e successivo scarico delle acque trattate in pubblica fognatura, sino al raggiungimento degli obiettivi di bonifica individuati.
- la ditta, in data 22/07/2019, con nota acquisita da ARPAE al protocollo n. 115717 del 23/07/2019, come previsto alla prescrizione n.1 della DET. n. 4010 del 03/08/2018, ha comunicato di sospendere l'attività del Pump&Treat, in quanto le acque risultano esenti da parametri contaminati. Altresì, con nota acquisita da ARPAE al prot. n. 114080 del 06/08/2020, la ditta ha chiesto la certificazione del completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006, allegando la relazione tecnica di chiusura dei lavori di bonifica ed i relativi allegati.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Nella predetta documentazione, tra l'altro, si illustra che le concentrazioni dei contaminanti ricercati sono al di sotto delle CSR indicate in autorizzazione, corrispondenti alle CSC di cui tab.2, all.5, titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 per i parametri normati dallo stesso decreto e i valori limite di concentrazione previsti dal parere dell'Istituto Superiore di Sanità per le sostanze non previste nel D.Lgs. 152/2006, ad eccezione dei parametri solfati. In merito, la ditta, ha indicato che la presenza di solfati non fa parte del ciclo produttivo, non è utilizzata, non è prodotta e non si origina come sottoprodotto o prodotto di degradazione delle sostanze impiegate dalla Albertazzi G. Spa. Nella stessa documentazione, la presenza di solfati oltre i limiti delle CSC, sia a monte sia a valle del sito produttivo, è stata indicata dalla ditta come inquinamento diffuso, presente nella falda acquifera indipendentemente dal sito in oggetto.

- ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), con nota prot. n. 130866 del 14/09/2020 ha comunicato alla ditta che non sussistevano le condizioni per procedere a rilasciare la certificazione di completamento degli interventi di bonifica effettuati e di procedere pertanto all'archiviazione della richiesta presentata, infatti il progetto autorizzato con DET. n. 4010 del 03/08/2018, prevedeva, tra l'altro, di effettuare l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi di bonifica ad almeno tre mesi dallo spegnimento dell'impianto di trattamento e, come obiettivo di bonifica, per il parametro solfati, il raggiungimento del limite di 250 mg/l nelle acque sotterranee (CSR=CSC), condizioni che non sono risultate soddisfatte dai monitoraggi eseguiti dalla ditta ed acquisiti al prot. 115717 del 23/07/2019, oltre che non essere stato eseguito il controllo in contraddittorio.

Nella stessa nota ARPAE ha precisato che, relativamente al superamento di solfati, la ditta poteva procedere con il proseguimento dell'attività di bonifica per il raggiungimento degli obiettivi, previa presentazione di richiesta di proroga alla fine lavori, o in alternativa, poiché la situazione di inquinamento diffuso da solfati richiamata nella nota della ditta non era stata rilevata né prevista in fase di approvazione del progetto di bonifica approvato, la ditta poteva presentare istanza di modifica al progetto di bonifica approvato (e relativi obiettivi per il parametro di cui trattasi), corredata da ulteriore circostanziata analisi e approfondita documentazione, da valutare in apposita sede.

- ARPAE SAC, con atto DET. n. 6079 del 14/12/2020, ha prorogato i termini di fine lavori del progetto di bonifica delle acque al 30/04/2022, su richiesta dalla ditta Albertazzi Spa con nota del 18/11/2020, acquisita da ARPAE al prot. 169903 del 23/11/2020.

- La ditta Albertazzi Spa con nota del 29/04/2022, ha presentato il documento "Relazione per la richiesta di modifica dell'autorizzazione alla bonifica di sito contaminato", acquisita da ARPAE al protocollo n. 71378 del 29/04/2022, con richiesta volta all'esclusione del parametro solfati tra gli obiettivi di bonifica da raggiungere nelle acque sotterranee, indicati nella stessa Determina n. 4010/2018.

Preso atto che dal suddetto documento "Relazione per la richiesta di modifica dell'autorizzazione alla bonifica di sito contaminato", in sintesi, la ditta illustra che:

a) Il ciclo produttivo non prevede l'utilizzo dei solfati, prodotti o componenti che contengano zolfo o suoi composti. Nel ciclo produttivo sono utilizzate sostanze e miscele tal-quali che non comportano la

generazione di sottoprodotti o composti di reazione. In sostanza, nell'attività produttiva esercitata da ditta Albertazzi spa non sono mai stati impiegati prodotti o materie prime che possano determinare la presenza di o formazione di solfati, o prodotti o componenti che contengano zolfo o suoi composti.

b) La concentrazione dei solfati nelle acque prelevate dal punto di conformità o piezometro principale, mostra un andamento dei valori variabili nel tempo, andamento riconducibile unicamente a fattori esterni all'azienda e non correlabile all'attività svolta dalla ditta, che diversamente mostrerebbe un andamento più costante nel tempo dei valori riscontrati.

c) Nella documentazione si illustra che nei tre piezometri posti a monte idrogeologico (piezometro 6, 7 e 8), si riscontrano concentrazioni di solfati costantemente e notevolmente superiori alle CSR di riferimento e sensibilmente più elevate rispetto alle concentrazioni riscontrate a valle del sito nel piezometro principale (POC). Ciò identifica un inquinamento diffuso dell'area circostante a monte dell'insediamento.

d) I report triennali pubblicati da ARPAE relativi alla qualità delle acque sotterranee in provincia di Reggio Emilia, evidenziano la presenza di alcuni inquinanti, tra cui solfati, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Si fa, in particolare riferimento ai Report 2010-2012, 2013-2015 e 2016-2017, da cui si evince che a partire dal triennio 2010-2012 la concentrazione dell'inquinante è andata aumentando [in particolare si prende a riferimento il pozzo freatico F3-00, profondo 11 m, situato nei pressi del Comune di Correggio e posto a circa 2,2 km dalla ditta (vedi allegato 2 del documento del 29/04/2022)]. Gli stessi Report individuano i solfati come possibili contaminanti naturali della falda acquifera.

e) Il documento "concentrazioni anomale di sostanze pericolose per discriminare la componente naturale da quella antropica nei corpo idrici sotterranei di pianura" (DGR dell'Emilia Romagna n. 2067/2015) identifica i solfati come contaminanti naturali e tra le specie chimiche di origine naturale che si rinvenivano con maggiore frequenza nelle acque sotterranee dell'Emilia Romagna.

Preso atto delle argomentazioni esposte dalla ditta in merito agli aspetti tecnici ed ambientali, di contesto e sito specifici, e delle informazioni sui prodotti utilizzati e processi produttivi aziendali, quali condizioni per le quali la presenza rilevata in sito di solfati eccedente le CSC non sia attribuibile alla ditta;

Vista la relazione interna del Servizio Territoriale di questa ARPAE, acquisita al prot. 94215 del 07/06/2022, in cui si esprime nulla osta ad escludere i solfati dall'elenco dei parametri obiettivi di bonifica approvati con determina Arpae SAC n° 4010/2018, poiché tenendo conto delle condizioni al contorno (più specificatamente descritte sotto), precisato che la bassa concentrazione di nitrati indica una pressione agricola non significativa, la presenza di solfati in queste zone di pianura può essere ricondotta a condizioni naturali per la presenza a monte idrogeologico di formazioni gessoso-solfifere e per la contestuale presenza di materiali fini che tendono a limitare il deflusso delle acque sotterranee di prima falda.

Le condizioni di contorno a cui si fa riferimento, sono:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- La stratigrafia, fornita con il piano di caratterizzazione 2008, evidenzia che superati i 100-150 cm di materiali di riporto, sono presenti fino a circa 5 metri di profondità argille grigio-marroni a media consistenza con venature di colore ocra-giallastro e frustoli carboniosi, caratterizzate da sottili e rare intercalazioni a carattere limoso. Dai 5 ai 6 metri circa sono presenti litologie con maggior contenuto di sabbie anche se fini. La stratigrafia descritta dalla ditta è coerente con la carta geologica di superficie della Regione Emilia-Romagna 1999.
- Le acque sotterranee campionate dai piezometri derivano dai processi di infiltrazione delle acque meteoriche nella zona a monte idrogeologico e sono in connessione con i canali superficiali che nella zona sono rappresentati dal Canale Tresinaro.
- Il deflusso della falda superficiale da sud a nord è coerente con la morfologia del suolo in analogia con la pendenza del Canale Tresinaro.
- La presenza di solfati nelle acque di queste zone può essere posta in relazione agli affioramenti geologici pedecollinari della formazione gessoso-solfifera.
- La stessa unità geologica di superficie è stata campionata nel 2009 presso la stazione RE F02-00 che si trova a monte idrogeologico rispetto al sito Albertazzi G. spa per circa 2 km, è adiacente al Cavo Tresinaro e ha una profondità di 8 m, paragonabile alla profondità dei piezometri presenti nel sito; la concentrazione rilevata di solfati è risultata pari a 698 mg/L senza alcuna evidenza di pressioni antropiche significative nell'intorno della stazione.

Considerato pertanto che è accoglibile la richiesta della Ditta di escludere il parametro solfati dall'elenco dei parametri individuati come obiettivi di bonifica nell'atto di approvazione del progetto di Bonifica di cui alla DET. n. 4010 del 03/08/2018, in quanto si ritiene condivisibile che la presenza dei solfati non sia ascrivibile alla ditta stessa;

Dato atto che, in riferimento a quanto evidenziato dalla Conferenza di Servizi del 07/06/2022 e come confermato dalla Ditta nel corso della stessa, tra l'altro, dovranno essere trasmessi tutti i rapporti di analisi relativi alle acque sotterranee e si dovrà procedere alla disattivazione dell'impianto di bonifica (Pump & Treat), già disattivato a partire dal 20/07/2019 e riattivato a seguito della proroga dei termini di conclusione della bonifica del sito al fine di raggiungere l'obiettivo del parametro solfati, almeno 3 mesi prima della verifica di fine lavori in contraddittorio con ARPAE. Inoltre ai fini della certificazione di avvenuta bonifica, i monitoraggi delle acque sotterranee, che la ditta comunica di aver proseguito dalla prima disattivazione dell'impianto, dovranno continuare per un anno dalla verifica in contraddittorio con ARPAE con frequenza trimestrale, per tutti i parametri (eccetto i solfati), al POC (piezometro principale).

Atteso che la suddetta Conferenza di Servizi del 07/06/2022, sulla base della documentazione presentata, di quanto illustrato nel corso della seduta dalla Ditta, e della sopra richiamata relazione interna del Servizio Territoriale di questa ARPAE, (prot. 94215 del 07/06/2022), si è conclusa con

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

parere favorevole alla modifica della Determina n. 4010 del del 03/08/2018 di autorizzazione del progetto di bonifica delle acque, consistente nell'esclusione del parametro solfati tra gli obiettivi di bonifica da raggiungere nelle acque sotterranee, ritenendo, altresì, di aggiornare l'atto ARPAE Determina n. 4010 del 03/08/2018 con lo stralcio di alcune prescrizioni e con loro sostituzione o introduzione di nuove prescrizioni.

Visto il parere del Comune di Correggio datato 07/06/2022, acquisito da ARPAE al prot. n. 94509 del 08/06/2022;

Su proposta del Responsabile di Procedimento, in base all'istruttoria ed a quanto sopra esposto,

DETERMINA

A) di autorizzare la modifica della Determina n. 4010 del del 03/08/2018 di autorizzazione del progetto di bonifica delle acque, consistente nell'esclusione del parametro solfati tra gli obiettivi di bonifica da raggiungere nelle acque sotterranee, indicati nella stessa Determina n.4010/2018. Pertanto la tabella a pagina 2 della Determina ARPAE n.4010 del 03/08/2018 è da intendersi conseguentemente aggiornata con stralcio del parametro solfati.

B) di aggiornare l'atto ARPAE Determina n. 4010 del 03/08/2018 con lo stralcio di alcune prescrizioni e con loro sostituzione o introduzione di nuove prescrizioni, come di seguito riportato:

B.1) La prescrizione 8 viene sostituita dalla seguente:

8 bis) Prima della verifica di fine lavori, in contraddittorio con ARPAE, l'impianto di bonifica (prelievo e trattamento delle acque sotterranee) dovrà essere spento da almeno 3 mesi; qualora per effetto rebound dovessero essere riscontrate concentrazioni di inquinanti superiori alle CSC o ai limiti dell'ISS previsti, dopo lo spegnimento dell'impianto e per tutto il periodo di monitoraggio (vedi prescrizione 10 bis), si dovrà riattivare l'impianto di bonifica, nelle more di nuova documentazione da presentarsi da parte della ditta ai sensi del Titolo V del D. Lgs. 152/2006.

B.2) La prescrizione 9 viene stralciata e vengono inserite le nuove seguenti prescrizioni:

9 bis) Ai fini della verifica in contraddittorio con ARPAE (collaudo) del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, come aggiornati con l'esclusione del parametro solfati, la ditta deve effettuare i campionamenti ed analisi sulle acque sotterranee prelevate al POC, per i parametri Cloruro di Vinile, Acetone, Isopopanolo, Isopropilacetato (o acetato isopropile), 1,2 Dicloroetilene, 1,2 Dicloropropano; etilacetato (o acetato di Etile), Tetracloroetilene, Etanolo, n-Propilacetato. Per tali parametri dovranno essere rilevate le concentrazioni che consentano di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

definire il rispetto o meno ai limiti normativi del D. Lgs. 152/2006 o ai valori di concentrazione previsti dall'Istituto di Superiore di Sanità, individuati come obiettivi di bonifica.

9 ter) La data del campionamento in contraddittorio delle acque sotterranee con Arpae dovrà essere concordata e comunicata con la stessa Arpae almeno n°2 settimane prima. Effettuato il campionamento, la ditta dovrà fornire quanto prima i propri rapporti di prova al fine della verifica della coerenza dei dati.

9 quater) I metodi di analisi utilizzati per la ricerca dei contaminanti al fine dell'ottenimento di risultati confrontabili dovranno essere concordati con il laboratorio di Arpae Sezione di Reggio Emilia.

9 quinquies) La ditta, previamente alla verifica in contraddittorio, dovrà fornire i rapporti prova delle analisi delle acque sotterranee dei piezometri e del POC, contenenti tutti parametri previsti nel progetto di bonifica. Dovranno altresì essere indicati i metodi di analisi utilizzati con i rispettivi limiti di rilevabilità, motivando eventuali variazioni effettuate;

9 sexties) Al fine della verifica in contraddittorio del raggiungimento degli obiettivi di bonifica (collaudo), la ditta deve produrre aggiornati diagrammi/valutazioni relativamente ai solfati, che illustrino, come indicato nella relazione del 20/04/2022, che le analisi eseguite sulle acque prelevate dai piezometri 6, 7, e 8 posti a monte dello stabilimento, mostrano concentrazioni di solfati con valori ampiamente superiori al limite indicato dal D.Lgs. 152/2006, ad illustrazione di quanto indicato nella relazione Aprile 2022 di non ascrivibilità di tale parametro alla ditta.

B.3) La prescrizione 10 viene sostituita dalla seguente:

10 bis) la ditta deve effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee per la durata di un anno a decorrere dalla verifica in contraddittorio con ARPAE, con frequenza trimestrale per tutti i parametri (eccetto i solfati) al POC (piezometro principale) ai fini della certificazione di avvenuta bonifica. La data dei campionamenti deve essere comunicata ad ARPAE Servizio Territoriale e SAC almeno due settimane prima, per permettere ad ARPAE eventuali campionamenti in doppio. Il rapporto di prova dei campioni prelevati devono essere inviati, non appena disponibili, ad ARPAE. A conclusione dell'attività di monitoraggio deve essere trasmessa una relazione conclusiva in merito agli Enti.

B.4) la prescrizione 11 viene sostituita con la seguente:

11 bis) ai fini della certificazione di avvenuta bonifica, la ditta deve trasmettere gli esiti analitici a verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, e deve essere trasmessa relazione illustrante tale raggiungimento degli obiettivi di bonifica e comprensiva di un resoconto delle

attività e lavori eseguiti, e controlli effettuati, sia per i terreni sia per le acque sotterranee, ed in particolare:

- risultati dei monitoraggi effettuati sulla falda, inclusivi degli andamenti delle concentrazioni dei parametri nel tempo;
- resoconto sui quantitativi delle diverse tipologie di rifiuto conferite a smaltimento o recupero;
- relazione e analisi di parete-fondo scavo conseguente alla rimozione della cisterna individuata come sorgente di contaminazione.
- documentazione attestante l'idoneità del materiale utilizzato come riempimento.
- certificato e prova di tenuta delle nuove vasche di materie prime interrate presso il sito;

la richiesta della Ditta per il rilascio da parte di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica, deve essere presentata a conclusione del monitoraggio, mediante la compilazione della modulistica prevista dalla DGR n. 2218 del 21/12/2015.

B.5) la prescrizione 12 deve intendersi stralciata.

C) di trasmettere il presente provvedimento a Albertazzi G. Spa, Comune di Correggio, A.U.S.L. Reggio Emilia Dipartimento Sanità Pubblica, IRETI SPA.

D) di dare mandato al Comune di Correggio di aggiornare gli inerenti strumenti urbanistici sui vincoli dell'area, coerentemente alla presente modifica dell'atto di Determina ARPAE n.4010 del 03/08/2018.

Si ricorda che le prestazioni in termini di attività ispettiva, campionamento, analisi e relazioni finali secondo tariffario ARPAE sono a carico del proponente.

Il presente atto di modifica dovrà essere tenuto unitamente alla DET. n. 4010 del 03/08/2022 di cui è parte integrante.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

LA DIRIGENTE di Arpae
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
D.ssa Valentina Beltrame
(firmato digitalmente)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336011 | re-urp@arpae.it | pec: aoore@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.